

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 2

ART. 25-TER D. LGS. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI IN MATERIA DI REATI SOCIETARI)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>19/12/2017</i>
Revisione:	<i>Diego Brugnoli</i>		<i>17/11/2023</i>
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			

1. I reati societari
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. I REATI SOCIETARI

Ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01¹, le sanzioni pecuniarie (previste dalla medesima disposizione in relazione a ciascuna fattispecie criminosa) si applicano:

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile², se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

I “reati societari” considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono individuati dal citato **articolo 25-ter**³ come segue:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis del codice civile);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile);
- falso in prospetto (art. 2623 del codice civile, abrogato nel 2005)⁴;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 del codice civile, abrogato nel 2010)⁵;
- impedito controllo (art. 2625 del codice civile);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis del codice civile);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, del codice civile);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile);

¹ Introdotto dal D. Lgs. 11.04.2002, n. 61, il quale ha così esteso il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. “reati societari”, così come individuati dallo stesso Decreto.

² Il Titolo XI del codice civile, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato interamente sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante «Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

³ Aggiornato, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 14.06.2015).

⁴ L'articolo 34 della cd. legge sul risparmio (L. 28 dicembre 2005, n. 262) ha abrogato l'art. 2623 cod. civ. che disciplinava il reato di falso in prospetto, per il quale l'art. 25-ter del decreto 231/2001 prevedeva la responsabilità dell'ente. Tale reato è stato invece disciplinato nel T.U.F. (art. 173-bis), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del decreto 231 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, cosa che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.

⁵ Analogamente a quanto visto per la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c., con l'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – che attua la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati –, il legislatore ha abrogato il reato di cui all'art. 2624 c.c., per il quale l'art. 25-ter del decreto 231/2001 prevedeva la responsabilità dell'ente, ed ha contestualmente introdotto la fattispecie di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”, che è ora prevista dall'art. 27 D. Lgs. 39/2010. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2624 c.c. contenuto nell'art. 25-ter del decreto 231 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 27 D. Lgs. 39/2010, circostanza che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

- agiotaggio (art. 2637 del codice civile);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile).

In relazione ai sopra menzionati reati, per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, è importante sottolineare che la cd. legge di riforma del risparmio (Legge n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, comma 5, della Legge n. 262/2005 dispone, infatti, che:

Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Sempre in relazione al profilo sanzionatorio, s'impone, altresì, rilevare che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 25-ter, se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Gli interessi tutelati dai reati societari sono costituiti:

- dalla veridicità delle informazioni societarie;
- dalla corretta gestione della persona giuridica;
- dall'integrità del patrimonio sociale.

Si segnala che, con la legge 27 maggio 2015, n. 69 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 14 giugno 2015), recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*, il legislatore ha, innanzitutto, previsto che il cd. reato di falso in bilancio, di cui all'art. 2621 c.c., torni ad essere punito come delitto.

La nuova disciplina prevede, altresì, pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui al citato art. 2621 c.c., *"se i fatti sono di lieve entità"* (art. 2621-bis c.c.), nonché se la società è tra quelle che non possono fallire (quelle, cioè, che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Da ultimo, per quanto di maggior interesse in questa sede, il provvedimento inasprisce le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01.

Di seguito si passano ad analizzare le singole fattispecie criminose. Al riguardo, si precisa che verranno trattati i soli reati societari che, sulla base della mappatura dei rischi condotta nella Cooperativa, risultano avere attinenza, in astratto, con l'attività e le caratteristiche dell'ente medesimo.

Per maggiore facilità di approccio, si ritiene opportuno suddividere tali reati in cinque tipologie:

A. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Il reato in esame si configura, sul piano della condotta, allorché nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di cui siano destinatari i soci o il pubblico, i soggetti indicati nella predetta norma incriminatrice divulgano fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo tale da indurre concretamente in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente con il fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve risultare concretamente idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato o di terzi.

Come inequivocabilmente si desume dalla clausola di riserva di cui all'*incipit* dell'art. 2621 c.c., il delitto di false comunicazioni sociali si configura solo allorché l'ente non emetta titoli finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea. In quest'ultimo caso l'articolo di riferimento sarebbe invero il 2622 c.c., che tuttavia risulta non applicabile alla Cooperativa ProgettoPersona.

Se è ben vero che le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. costituiscono ipotesi di "reato proprio", che possono, cioè, essere commessi solo dai soggetti specificamente indicati nelle norme stesse (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), occorre, tuttavia, precisare che, ai sensi dell'articolo 2639 c.c., possono essere chiamati direttamente a rispondere dei reati in esame anche coloro che - seppur privi delle qualifiche formali previste dalle norme incriminatrici, ovvero non titolari della funzione prevista dalle stesse - svolgono, di fatto, la medesima funzione (anche diversamente qualificata), ovvero esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalle predette disposizioni.

Occorre, altresì, rilevare che, come noto, nel processo aziendale di elaborazione del bilancio protagonista non è la sola funzione amministrativa o finanziaria, perché in esso intervengono anche responsabili di altre funzioni. Orbene, se è vero che la funzione amministrativa è la principale destinataria delle norme tecniche in materia di formazione e valutazioni di bilancio (i c.d. principi contabili), una riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame, poiché è ben possibile che i reati in commento siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un qualche potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati”, il reato non sarà configurabile. Infatti trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l’esperienza insegna che le falsità commesse dai “subalterni” vengono generalmente realizzate nell’interesse esclusivo degli stessi (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell’interesse dell’ente. Ciò esclude in radice la configurabilità di una responsabilità dell’ente ai sensi dell’articolo 25-ter e del criterio generale dell’art. 5 del Decreto.

Nel caso, invece, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, dell’amministratore (si pensi al caso di valutazioni mendaci su crediti o partecipazioni, realizzate nell’interesse della società) la responsabilità dell’ente non potrà escludersi.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è da 100 a 200 quote. Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l’ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

B. Tutela penale del regolare funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si configura quando risulti impedito o comunque ostacolato il controllo e la revisione che legittimamente possono esercitare i soci o gli altri organi societari a ciò preposti (ad esempio, i sindaci). In proposito, occorre segnalare che, in conseguenza della riforma della norma in commento ad opera del D. Lgs. 39/2010, gli organi societari il cui controllo debba essere impedito o ostacolato sono solo quelli interni e non, ad esempio, la Società di revisione. Il richiamo all'occultamento di documenti o ad altri artifici evoca una condotta fraudolenta, idonea a generare una rappresentazione ingannatoria della realtà.

A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un Amministratore della Cooperativa ProgettoPersona., occultando documentazione rilevante, o con altri artifici, non asseconi in modo corretto e trasparente l'eventuale richiesta di informazioni presentata dal Collegio sindacale circa lo stato dell'ente (ad esempio l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse della medesima cooperativa.

Il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Si rileva, però, che la lett. h) del comma 1 dell'art. 25-ter del Decreto ha attribuito rilevanza alla sola ipotesi di cui al comma 2 (e cioè al delitto).

L'incriminazione in esame individua esclusivamente gli amministratori quali soggetti attivi del reato: si tratta, dunque, di un "reato proprio". Non va dimenticata, per altro verso, l'estensione soggettiva generale prevista dall'art. 2639 c.c., che equipara ai soggetti formalmente investiti delle funzioni richiamate dalle varie disposizioni del codice civile, sia chi è "tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

[1]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Si tratta di un reato commissivo, per cui non assume rilievo penalistico, ad esempio, il mancato esercizio del diritto di voto o il mancato intervento in assemblea che pure abbiano eventualmente influito sulla formazione della maggioranza.

Il reato è costruito come un “reato comune”, che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla cooperativa.

Sono indifferenti, perché riguardanti un momento successivo alla consumazione del reato, l'eventuale verificarsi di un pregiudizio o di un vantaggio economico per la cooperativa e per i Soci.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorché l'Amministratore Delegato o il soggetto cui compete la predisposizione di documentazione in vista dell'Assemblea, rediga documenti falsi o comunque alterati ai fini della deliberazione dell'Assemblea stessa su uno specifico tema all'ordine del giorno. Tale falsa o fuorviante documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo che il reato non si verifica nell'ipotesi in cui – anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore – la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste.

C. Tutela penale del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Per conferimento deve sicuramente intendersi qualsiasi apporto destinato dal Socio ad integrare il capitale sociale, sia in occasione della sua formazione che del suo aumento.

Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori ("reato proprio"). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso nel reato, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Non rientrano tra le condotte punite dall'articolo 2626 c.c.: la riduzione del capitale per esubero (art. 2445 c.c.), la riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) o la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ai sensi dell'art. 2447 c.c.

La restituzione del conferimento – o la liberazione dall'obbligo corrispettivo – incriminata dall'art. 2626 c.c. è quella che avviene in assenza di delibera assembleare.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i*) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii*) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i*) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii*) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI UTILI DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma in esame, che ha natura contravvenzionale, compendia in sé due distinte fattispecie: il reato di illegale ripartizione degli utili ed il reato di illegali ripartizioni degli acconti sugli stessi.

La condotta di ripartizione presuppone l'effettiva fuoriuscita degli utili dal patrimonio sociale. In assenza di indicazioni circa i beneficiari della ripartizione, questi possono identificarsi nei soci o in eventuali altri titolari di diritti di partecipazione agli utili.

Elemento qualificante della fattispecie in esame è il concetto di "utili": secondo la dottrina penalistica, la nozione contemplata dalla norma si riferisce soltanto all'utile di bilancio e non all'utile di esercizio.

Il primo presupposto per la legittima ripartizione di utili è che questi siano stati effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato (cfr. art. 2403 c.c.). Non distribuibile è l'utile che, per legge, deve essere destinato a riserva (cfr. art. 2430 c.c.).

Per acconti sugli utili devono intendersi le erogazioni effettuate a favore dei Soci in corso d'esercizio, a valere sugli utili che la Società realizzerà a conclusione del medesimo, nell'ottica di assicurare una remunerazione dell'investimento a scadenze più brevi di quella annuale.

L'art. 2627 co. 2 cod. civ. prevede che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. È chiara la *ratio* dell'estinzione: l'eliminazione del danno arrecato alla società fa venire meno l'interesse alla punizione dei fatti commessi precedentemente dagli amministratori. Si noti al riguardo che la restituzione non deve essere necessariamente volontaria, ma può essere anche motivata dall'apertura di un'indagine interna o dalla originazione di un procedimento penale o, più in generale, da una valutazione di mera opportunità.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è volta alla tutela dei creditori sociali, assicurando l'effettività e l'integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, quali le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Si tratta di un reato di danno, per la cui configurabilità è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso *"il danno ai creditori"*.

La condotta tipica è costituita dall'effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di scissione o di fusione in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori. Deve dunque trattarsi di norme che, oltre a proteggere i creditori: a) disciplinino la fase dello svolgimento delle operazioni sopra citate; b) la cui violazione sia causalmente connessa al danno patrimoniale al creditore sociale (ad esempio, per quanto riguarda le S.p.A.: artt. 2499, 2501, 2503-bis cod. civ., 57 co. 2 e 3 TUF, 58, co. 2 e 4 TUB).

Le norme la cui violazione integra il reato prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori.

Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza "privatistica" dell'attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal "risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio".

Siamo dinanzi ad una ipotesi di condotta "dolosa" ed è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla consapevole e volontaria accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi.

Si deve rilevare come l'attuale formula aperta usata dalla disposizione novellata ("violazione delle disposizioni di legge") consente di ipotizzare la concretizzazione di questo reato anche, ad esempio, nel caso in cui l'amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con l'ente ed in violazione delle disposizioni previste dall'art. 2634 c. c. (Infedeltà patrimoniale).

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

[1]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si configura quando si procede alla formazione o all'aumento fittizio della capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, oppure del patrimonio dell'ente nel caso di trasformazione.

Si tratta di un reato "proprio", che può essere commesso solo dagli amministratori e dai soci conferenti.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

D. Tutela penale delle funzioni di controllo delle Autorità pubbliche di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

[1]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Questa figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. È stata così completata, secondo il legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria, con particolare riferimento alle autorità pubbliche di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap, etc.).

La norma individua due ipotesi di reato distinte per struttura e modalità di condotta:

1. la prima, nota anche come "false comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza", si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Il reato si configura anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (1° comma);
2. la seconda, nota anche come "ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza", si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza. Si tratta di un reato di mera condotta a dolo specifico;
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (costituito dall'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori e gli

altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. Si tratta, anche in questo caso, di un “reato proprio”.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote. Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l’ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

E. Tutela penale contro la corruzione tra privati

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

La legge 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012), che si propone di dare effettiva attuazione, all’interno dell’ordinamento italiano, alle convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 un nuovo reato presupposto che, sebbene non tuteli il buon andamento della pubblica amministrazione, né coinvolga soggetti adibiti a pubbliche funzioni o dotati di poteri pubblici, presenta, dal

punto di vista della condotta incriminata, analogie con i reati di corruzione che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Ci si riferisce al reato di corruzione tra i privati (art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/01) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.

Il reato si realizza allorché, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, il “corrotto” compia od ometta atti in violazione dei suoi doveri d’ufficio o dei suoi doveri di fedeltà, cagionando, conseguentemente, un nocumento al proprio ente.

Si tratta di un reato a “concorso necessario”, posto che, per l’integrazione del fatto tipico, sono richieste sia la condotta di infedeltà che la condotta di dazione di denaro o altra utilità.

Il reato di corruzione tra privati, in analogia ad altri crimini corruttivi, può essere realizzato mediante l’erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al privato.

Sotto un diverso profilo, il reato può essere realizzato mediante l’erogazione o la promessa di erogazione di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal corrotto a condizioni ingiustamente vantaggiose, purché tali utilità costituiscano un vantaggio per il corrotto e contestualmente un danno all’ente a cui il medesimo appartiene.

Quanto ai soggetti attivi del reato, con riferimento alle condotte di corruzione attiva, soggetto attivo può essere chiunque: la norma non fornisce indicazione di eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o altra utilità. Per quel che concerne, invece, la corruzione passiva, i soggetti attivi del reato, a norma del primo comma, devono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o sindaci. Tuttavia, secondo alcune opinioni, la fattispecie può ritenersi integrata, ai sensi del secondo comma, anche nel caso in cui sia corrotto un qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti. Ne consegue che soggetto attivo del reato può essere qualunque soggetto riconducibile alla cooperativa, inclusi, a detta di parte della dottrina, tutti coloro che svolgano, per conto della cooperativa stessa, una qualsiasi attività sottoposta alla direzione o alla vigilanza dei vertici societari, seppur non rientranti nella categoria dei lavoratori subordinati.

Ulteriore elemento costitutivo del reato è rappresentato dal nocumento subito dall’ente a cui appartiene il soggetto corrotto.

In merito alla responsabilità dell’ente, la lettera s-bis dell’art. 25 ter del Decreto, rinviando ai “casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c.” (che incrimina la condotta di corruzione c.d. attiva), prevede che possa essere soggetta alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche solo la società cui appartiene il corruttore che abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, in quanto solo questa società può risultare avvantaggiata dalla condotta corruttiva, al contrario della società del soggetto corrotto, che deve aver subito un “nocumento”, ovvero un danno patrimoniale o di immagine.

Infine si sottolinea come il delitto in esame sia procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi, condizione, questa, che comporta la procedibilità d’ufficio della fattispecie.

Al fine di prevenire tale reato, occorre fare particolare attenzione ai processi di vendita di beni e di prestazione di servizi o di approvvigionamento per i quali è ipotizzabile la commissione del reato con vantaggio per la società corruttrice. Si deve verificare con scrupolo che i principi generali del Modello relativi alla distribuzione delle responsabilità e di stratificazione dei poteri autorizzativi si applichino nelle procedure di scelta dei fornitori e di affidamento delle consulenze. Occorre evidenziare che le procedure stesse sono analoghe sia nel caso in cui si tratti di fornitori privati che pubblici.

Occorre porre attenzione, altresì, alla conclusione e alla gestione degli “accordi quadro” di durata (ad esempio per i servizi di manutenzione informatica e dei *software*). In tali contesti potrebbero assumere una rilevanza notevole le procedure di determinazione del prezzo di vendita di beni o servizi sia alla Pubblica Amministrazione che ad enti privati, al fine di evitare sovrapprezzi o rapporti corruttivi.

Infine, è indispensabile anche effettuare attente verifiche sulla attività di selezione delle risorse umane, sulla gestione delle spese di rappresentanza e delle eventuali sponsorizzazioni, trattandosi di ambiti nei quali, in astratto, è possibile ipotizzare la commissione dei reati in questione.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote. Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i*) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii*) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l’ente *i*) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii*) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona,

una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Tale fattispecie si configura nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: non previste

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai reati societari, ai fini della presente Parte Speciale i processi sensibili e le aree a rischio sono i seguenti.

- A. Con riguardo ai reati di falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni:
- a. Adempimenti amministrativo contabili e fiscali;
 - b. Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico;
 - c. Gestione del rapporto con i soci;
 - d. Redazione dei documenti informativi, dei comunicati e di altro materiale informativo, in qualunque forma;
 - e. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - f. Registrazione di marchi e brevetti;
 - g. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio;
 - h. Valutazione e stima di poste soggettive relative al bilancio.
- B. Con riguardo ai reati contro il regolare funzionamento dell'ente:
- a. Adempimenti amministrativo contabili e fiscali;
 - b. Attività e servizi per gli utenti;
 - c. Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico;
 - d. Custodia dei libri sociali e delle scritture contabili;
 - e. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo dell'ente (Collegio Sindacale / Società di Revisione / Comitato di Controllo Interno);
 - f. Gestione dei rapporti con i soci;

- g. Predisposizione di documenti rilevanti ai fini delle delibere assembleari;
 - h. Registrazione di marchi e brevetti;
 - i. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio.
- C. Con riguardo ai reati contro l'integrità del capitale sociale:
- a. Adempimenti amministrativo-contabili e fiscali;
 - b. Gestione del rapporto con i soci;
 - c. Gestione delle consulenze;
 - d. Operazioni di negoziazione in qualsiasi forma concluse aventi per oggetto strumenti finanziari;
 - e. Predisposizione di documenti rilevanti ai fini delle delibere assembleari;
 - f. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio;
 - g. Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni di capitale, etc.;
 - h. Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.).
- D. Con riguardo al reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:
- a. Adempimenti amministrativo contabili e fiscali;
 - b. Attività e servizi per gli utenti;
 - c. Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico;
 - d. Rapporti / comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
 - e. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - f. Registrazione di marchi e brevetti;
 - g. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio;
 - h. Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.);
 - i. Valutazione e stima di poste soggettive relative al bilancio.
- E. Con riguardo al reato di corruzione tra privati:
- a. Adempimenti amministrativo contabili e fiscali;
 - b. Assunzione, amministrazione e gestione del personale;
 - c. Attività e servizi per gli utenti;
 - d. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.);
 - e. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e/o telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.);
 - f. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo dell'ente (Società di Revisione);
 - g. Gestione delle attività di marketing (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, ecc.);
 - h. Gestione delle consulenze;
 - i. Gestione delle note spese;
 - j. Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione di assegni, ecc.);
 - k. Qualifica e valutazione dei fornitori;
 - l. Rapporti commerciali;
 - m. Rapporti con i fornitori;

- n. Rapporti con le banche;
- o. Registrazione di marchi e brevetti;
- p. Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio.

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

L'obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale così da prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1.

In linea generale è fatto divieto:

- di indicare nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- di impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o dell'Organismo di Vigilanza;
- di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- agli Amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, il presente Modello prevede il rispetto delle regole di seguito indicate:

- sono definite attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
- i Destinatari devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e

delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai Soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamenti e dei principi contabili applicativi;

- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare.
- gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- i Destinatari devono organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto;

In aggiunta, con riferimento alle attività a rischio-reato di cui correlate ai rischi-reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) si rimanda ai principi di condotta e comportamento di cui alla Parte Speciale 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

Con riguardo ai reati di falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativo contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedure dei servizi Procedura fatturazione Da amministrazione a servizi Procedura operative - fatture clienti Procedure amministrative Procedura operativa fatturazione n.1 – 2013 Sistema informativo Procedura sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizi Modalità di erogazione del servizio Definizione organizzazione e gestione servizi Programma di servizio

	Progettazione e sviluppo
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico	Codice etico Sistema informativo Procedura sistema informativo
Gestione dei rapporti con i soci	Codice etico
Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma	Codice etico Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione servizi
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	Codice etico Da amministrazione a servizi Controllo documentazione e registrazioni
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizi Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Programma dei servizi
Valutazione e stima di poste soggettive relative al bilancio	Codice etico

Con riguardo ai reati contro il regolare funzionamento dell'ente:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativo contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizi Procedura fatturazione Sistema informativo Procedura sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni

Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizi Modalità di erogazione del servizio Definizione organizzazione e gestione Progettazione e sviluppo
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico	Codice etico Sistema informativo Procedura sistema informativo
Gestione dei rapporti con gli organi di controllo dell'ente (Collegio Sindacale / Società di Revisione/Comitato di Controllo Interno)	Codice etico
Gestione dei rapporti con i soci	Codice etico
Predisposizione di documenti rilevanti ai fini delle delibere assembleari	Codice etico
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedure servizi Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne Programma del servizio

Con riguardo ai reati contro l'integrità del capitale sociale:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativo contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Procedura Sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni

Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura imprevisti Modalità di erogazione del servizio Definizione organizzazione e gestione Progettazione e sviluppo Programma del servizio
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico	Codice etico Sistema informativo Procedura sistema informativo
Gestione dei rapporti con i soci	Codice etico
Gestione delle consulenze	Codice etico
Operazioni di negoziazione in qualsiasi forma concluse aventi per oggetto strumenti finanziari	Codice etico
Predisposizione di documenti rilevanti ai fini delle delibere assembleari	Codice etico
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne
Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni di capitale, etc.	Codice etico
Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.)	Codice etico

Con riguardo al reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativo contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Sistema informativo Procedura sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Modalità di erogazione del Definizione organizzazione e gestione Progettazione e sviluppo Programma di servizio
Controllo e gestione della sicurezza del sistema informatico	Codice etico
Rapporti / comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza	Codice etico
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	Codice etico Procedura sistema informativo
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne
Svolgimento di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.)	Codice etico
Valutazione e stima di poste soggettive relative al bilancio	Codice etico

Con riguardo al reato di corruzione tra privati:

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Adempimenti amministrativo contabili e fiscali	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Procedura sistema informativo Controllo documentazione e registrazioni
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura selezione reclutamento Definizione organizzazione e gestione
Attività e servizi per gli utenti	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Modalità di erogazione del servizio Definizione organizzazione e gestione Progettazione e sviluppo
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.)	Codice etico
Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, vaglia postali e/o telegrafici, travelers chèque, assegni di qualsiasi specie ed ammontare, ecc.)	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo Definizione organizzazione e gestione
Gestione dei rapporti con gli organi di controllo dell'ente (Società di Revisione)	Codice etico
Gestione delle attività di marketing (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni, ecc.)	Codice etico
Gestione delle consulenze	Codice etico
Gestione delle note spese	Codice etico Da amministrazione a servizi Procedure operative - Note occasionali
Gestione delle risorse finanziarie (es.	Codice etico

poteri di disposizione su c/c bancario, emissione di assegni, ecc.)	Da amministrazione a servizi Procedura sistema informativo
Qualifica e valutazione dei fornitori	Codice etico Procedura acquisti Da amministrazione a servizi Definizione organizzazione e gestione
Rapporti commerciali	Codice etico
Rapporti con i fornitori	Codice etico Procedura acquisti Approvvigionamenti
Rapporti con le banche	Codice etico Da amministrazione a servizi
Registrazione di marchi e brevetti	Codice etico
Rilevazione, controllo e rendicontazione del servizio	Codice etico Erogazione servizio Procedura servizi Procedura fatturazione Procedura conservazione ed archiviazione documenti sull'attività rivolta all'ospite Procedura fatturazione Progettazione e sviluppo Verifiche ispettive interne

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alle attività sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso a tutta la documentazione aziendale.

I Responsabili delle Funzioni devono, inoltre, comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita:

- un elenco dei contratti con fornitori gestiti con modalità differenti da quelle standard;
- un elenco dei contenziosi in essere con fornitori e di quello relativi al credito;
- un elenco delle variazioni dei criteri contabili utilizzati;
- un elenco delle consulenze gestite in deroga alle procedure ed ai principi standard;
- un elenco delle anomalie riscontrate nella stesura del bilancio;
- un elenco di donazioni e altre liberalità a favore di Enti privati.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.